



## Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 2717/2025

**Oggetto:** Richiesta di parere in merito alla compatibilità tra la carica di Sindaco del Comune di ...omissis... quella di presidente della commissione di un concorso bandito dal Comune di ...omissis... (prot. n. 85795 del 10 giugno 2025).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. A.N.AC. n. 85795 del 10 giugno 2025 - avente ad oggetto l'applicabilità dell'art. 35, comma 3, lett. e) d.lgs. n. 165/2001 nei confronti di un commissario di concorso pubblico che rivesta la carica di sindaco presso un'amministrazione diversa da quella che lo ha bandito – si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che il rilascio di pareri in merito all'applicabilità dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001 rientra nella specifica competenza del Ministro per la pubblica amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica. Tuttavia, in un'ottica collaborativa, si forniscono alcune indicazioni, ritenute utili anche ai fini della prevenzione della corruzione nell'ambito delle procedure concorsuali.

L'art. 35, comma 3, lett. e) d.lgs. n. 165/2001 statuisce che "*Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: [...] e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime [...] che non ricoprono cariche politiche [...]*". La medesima disposizione è confluita anche nell'art. 9, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, modificato con d.P.R. n. 82/2023, che vieta sia ai componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che bandisce il concorso sia, più in generale, a tutti coloro che rivestano una carica politica di essere nominati commissari.

Le norme citate, in sostanza, sono volte ad evitare influenze indebite sull'espletamento imparziale dei concorsi pubblici, soprattutto con riferimento ai condizionamenti derivanti dall'interesse ad incrementare il consenso politico degli amministratori. In particolare, il divieto assolve ad una specifica funzione preventiva rispetto a quei patti corruttivi, non infrequenti, in cui il politico, che abbia la capacità di incidere direttamente su una procedura concorsuale, promette un'occupazione lavorativa alle dipendenze di una pubblica amministrazione in cambio di sostegno elettorale.

Sul punto giova richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 777 del 25 gennaio 2024 e quella



successiva del TAR Puglia-Lecce n. 181 del 6 febbraio 2024. Nella prima si chiarisce che *"in un ordinamento democratico caratterizzato dal principio della sovranità popolare (art. 1 Cost.) in cui la libertà di tutti i cittadini di potersi associare in partiti politici e di poter accedere alle cariche pubbliche elettive è riconosciuta dalla Costituzione, la norma in esame deve essere interpretata in senso conforme alle previsioni costituzionali. Pertanto, costituendo la partecipazione dei cittadini alla politica una risorsa per la Repubblica democratica scolpita dal citato art. 1 e non un disvalore, la predetta clausola di incompatibilità deve essere ritenuta sussistente solo qualora la titolarità della carica politica interferisca direttamente con la sostanziale esigenza di imparzialità (o anche solo con la formale esigenza di apparente imparzialità) necessarie a garantire la parità fra tutti i partecipanti al concorso secondo i principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione"*. I giudici, quindi, proseguono evidenziando che nel caso di specie il componente della commissione *"non ricopre alcuna carica politica comunque collegata con l'amministrazione che indice il concorso [...] ma è, più semplicemente, consigliere comunale del Comune di - OMISSIS-, piccola comunità che non è noto se abbia nel suo ambito candidati a quel concorso, né gli appellanti inferiscono alcun principio di prova circa anche solo possibili alterazioni della parità di trattamento in favore di concorrenti comunque legati a quel Comune o a quella carica politica"*.

Il Tar Puglia-Lecce, invece, esaminando la posizione di un commissario che riveste al contempo la posizione di dirigente sindacale all'interno del medesimo ente, rappresenta che le disposizioni vigenti in materia sono state oggetto di due diversi orientamenti interpretativi. Secondo una prima impostazione, il citato art. 35, comma 3, lett. e) configurerebbe una preclusione *"sic et simpliciter ed in astratto"* per i soggetti che ricoprono le cariche menzionate – ivi comprese le cariche politiche – di essere nominati commissari di concorso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3972/2014). Una seconda ricostruzione, invece, privilegia una valutazione in concreto, rilevando l'incompatibilità in questione solo qualora la nomina a componente della commissione di uno dei soggetti indicati dall'art. 35, comma 3, lett. e) sia in grado di inficiare il giudizio che la medesima commissione è chiamata a esprimere ovvero, in definitiva, qualora la presenza di tale soggetto sia idonea a incidere sulla complessiva imparzialità della procedura (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, nn. 1053, 395 e 396 del 2021; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4963/2018; Consiglio di Stato, Sez. II, pareri n. 1525 e n. 1526 del 2015; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5392/2012). Il Tar Puglia-Lecce, quindi, aderisce al secondo dei citati orientamenti tenuto conto che *"i) l'art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. n. 165/2001 è norma a carattere eccezionale che, interferendo con libertà costituzionalmente tutelate (artt. 18, 39, 49 e 51 Cost.), va interpretata in maniera strettamente attinente alla finalità perseguita, implicando la necessità di ponderare i due principi dell'imparzialità dell'azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici; ii) la natura tassativa delle cause di incompatibilità esclude la possibilità di ogni applicazione analogica ovvero di interpretazione estensiva, attesa l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni esaminatrici; iii) le fattispecie di incompatibilità non possono trovare un'applicazione meramente formalistica, occorrendo verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un*



*candidato piuttosto che di un altro; iv) ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. n. 165/2001 devono, pertanto, sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l'influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo all'interno dell'amministrazione che indice il concorso".*

Orbene, dalle pronunce giurisprudenziali richiamate emerge un'interpretazione restrittiva dell'art. 35, comma 3, lett. e) d.lgs. cit., dovendosi escludere una sua applicazione "automatica" ogniqualvolta il commissario ricopra contemporaneamente una delle cariche previste dalla norma. I giudici, infatti, propendono per una valutazione caso per caso, nell'ambito della quale occorrerà accertare, sulla base di elementi oggettivi, se il commissario abbia la capacità di influenzare la procedura concorsuale, avvantaggiando uno dei candidati in virtù dell'ulteriore incarico rivestito. Nell'ipotesi in cui un componente della commissione sia anche membro dell'organo d'indirizzo politico di un ente territoriale, la giurisprudenza ha ritenuto che la presenza di candidati "amministrati" dal commissario possa costituire un indice sintomatico di potenziali favoritismi.

In questa prospettiva, la gestione della causa di incompatibilità in esame evoca quella del conflitto d'interesse. In proposito, si rammenta che il conflitto d'interesse si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico sia (o possa essere) deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi considerare *"qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale"*. In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto delle situazioni cd. "tipizzate" (descritte dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013) e di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee e possono considerarsi sintetizzate nell'espressione *"gravi ragioni di convenienza"* riportata dal penultimo periodo dell'art. 7 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 20 luglio 2022 n. 6389). Ad ogni buon fine, spetta all'amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci.

Nella fattispecie sottoposta all'attenzione dell'Autorità il Segretario comunale di ...*omissis*... dovrebbe assumere l'incarico di presidente della commissione di concorso ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. a) d.lgs. n. 267/2000. Tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati nonché delle esigenze di prevenzione sottese al regime delle incompatibilità dettato dagli artt. 35, comma 3, lett. e) d.lgs. n. 165/2001 e 9, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, è necessario che il commissario comunichi la carica politica ricoperta nonché l'eventuale conflitto d'interesse che ne derivi in sede di rilascio delle dichiarazioni previste dall'art. 11 d.P.R. n. 487/1994. In tal modo sarà possibile per l'amministrazione comunale effettuare le dovute verifiche ed individuare le misure preventive ritenute più efficaci, pervenendo, ove necessario, all'astensione



e alla sostituzione del commissario.

Il Comune di ...*omissis*... sarebbe tenuto ad approfondire, in particolare, tutti gli "*elementi concreti, univoci e concordanti*" che, sulla base di un giudizio prognostico *ex ante*, fondino il rischio effettivo che il componente della commissione possa favorire alcuni candidati. Più specificamente, si ritiene che tale condizione si realizzi nell'ipotesi in cui tra i candidati alla procedura concorsuale vi siano soggetti ricadenti nel bacino elettorale del politico-commissario. Procedendo in tal senso, infatti, verrebbero apprestati adeguati presidi anticorrittivi, evitando altresì un'applicazione rigidamente formale della causa d'incompatibilità, in conformità alle prescrizioni impartite dalla giurisprudenza.

Al fine di agevolare dette valutazioni sarebbe utile predisporre una modulistica *ad hoc* da sottoporre alla compilazione di ciascun commissario all'atto della nomina, in modo da poter acquisire tutte le informazioni rilevanti rispetto ad eventuali ulteriori cariche o incarichi ricoperti e raccogliere le connesse dichiarazioni in ordine a potenziali conflitti d'interesse con i candidati ai sensi dell'art. 11 d.P.R n. 487/1994.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 23 luglio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente